



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

reg.

del

Settore **Territorio**

Servizio **Edilizia Privata**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL 3° COMMA DELL'ARTICOLO 48 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008 PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 1967 E COMPORTANTI VARIAZIONI IN AUMENTO DELLA SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE.

Proposta n. 43

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal

al

Sanremo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, come indicato dal Dirigente del Settore Territorio, Ing. Alberto Locatelli, nella relazione tecnica in data 9 gennaio 2009:

- l'articolo 48 della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 disciplina la regolarizzazione amministrativa di opere eseguite in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967 mediante il pagamento di una sanzione correlata alla importanza della difformità a suo tempo realizzata;
- in particolare il comma 3° del suddetto articolo 48, così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 45, prevede che nel caso di opere eseguite in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967 e comportanti una variazione in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare superiore a 20 mq si applichi una sanzione compresa tra un minimo di € 15.492,00 ed un massimo di € 46.476,00 tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata;
- è quindi necessario stabilire dei criteri che consentano l'applicazione della sanzione prevista dalla succitata normativa che vengono così individuati:
 - a) per quanto riguarda la consistenza dimensionale della difformità si conferma l'incremento della sanzione proporzionalmente alla ampiezza della superficie abusivamente realizzata secondo i parametri indicati nella prima parte del comma 3 dell'articolo 48 che indica in € 5.164 la sanzione da applicarsi ogni 10 mq di incremento;
 - b) per quanto riguarda le caratteristiche funzionali dell'immobile interessato dall'ampliamento abusivo, assunto come riferimento la funzione residenziale ed in analogia ai parametri previsti per la determinazione del contributo di costruzione è stato individuato un decremento del 25% dello scaglione relativo alla superficie regolarizzabile per la funzione commerciale e/o direzionale ed un incremento del 100% per la funzione produttiva (compresi parcheggi e magazzini);

ATTESO che, per quanto sopra espresso, è stata quindi predisposta la sottoriportata tabella che stabilisce la sanzione da applicare in relazione delle dimensioni e della funzione della superficie abusivamente eseguita:

SANZIONE (Euro)	VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SUPERFICIE		
	Funzione residenziale	Funzione commerciale e/o direzionale	Funzione produttiva
5.164,00	da 0 mq a 10 mq	da 0 mq a 10 mq	da 0 mq a 10 mq
10.328,00	da 10,1 a 20 mq	da 10,1 a 20 mq	da 10,1 a 20 mq
15.492,00	da 20,1 a 30 mq	da 20,1 a 27,5 mq	da 20,1 a 40 mq
20.656,00	da 30,1 a 40 mq	da 27,6 a 35 mq	da 40,1 a 60 mq
25.820,00	da 40,1 a 50 mq	da 35,1 a 42,5 mq	da 60,1 a 80 mq
30.984,00	da 50,1 a 60 mq	da 42,6 a 50 mq	da 80,1 a 100 mq
36.148,00	da 60,1 a 70 mq	da 50,1 a 57,5 mq	da 100,1 a 120 mq
41.312,00	da 70,1 a 80 mq	da 57,6 a 65 mq	da 120,1 a 140 mq
46.476,00	oltre 80,1 mq	oltre 65,1 mq	oltre 140,1 mq

EVIDENZIATO inoltre, che, come riportato nella precitata relazione tecnica, per quanto riguarda le opere realizzate in edifici soggetti al vincolo di protezione delle bellezze naturali all'epoca di realizzazione dell'abuso disciplinate dal comma 5[^] del più volte citato articolo 48 della legge regionale 16/2008, si stabilisce che, oltre alla sanzione di cui alla precedente tabella ed in analogia a quanto previsto dalla speciale normativa del cosiddetto condono edilizio, l'indennità risarcitoria sia pari al 6% della rendita catastale, così come stabilito dal DM 26 settembre 1997 e dalla deliberazione del Commissario straordinario n. 197 dell'11 maggio 2004;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in conformità a quanto sopra esposto, all'approvazione della sopra descritta tabella relativa alle sanzioni da applicare, con le precisazioni sopra riportate;

RICHIAMATE la deliberazione C.C. n° 51 del 29 maggio 2008 di approvazione del bilancio di previsione anno 2008, nonché la deliberazione G.C. n° 204 del 31 maggio 2008 di approvazione del P.E.G. anno 2008;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la tabella che stabilisce i criteri che consentano l'applicazione delle sanzioni previste dal 3° comma dell'articolo 48 della Legge Regionale 16/2008 per opere eseguite in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967 e comportanti variazioni in aumento della superficie della costruzione o dell'unità immobiliare, qui di seguito descritta:

SANZIONE (Euro)	VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SUPERFICIE		
	Funzione residenziale	Funzione commerciale e/o direzionale	Funzione produttiva

5.164,00	da 0 mq a 10 mq	da 0 mq a 10 mq	da 0 mq a 10 mq
10.328,00	da 10,1 a 20 mq	da 10,1 a 20 mq	da 10,1 a 20 mq
15.492,00	da 20,1 a 30 mq	da 20,1 a 27,5 mq	da 20,1 a 40 mq
20.656,00	da 30,1 a 40 mq	da 27,6 a 35 mq	da 40,1 a 60 mq
25.820,00	da 40,1 a 50 mq	da 35,1 a 42,5 mq	da 60,1 a 80 mq
30.984,00	da 50,1 a 60 mq	da 42,6 a 50 mq	da 80,1 a 100 mq
36.148,00	da 60,1 a 70 mq	da 50,1 a 57,5 mq	da 100,1 a 120 mq
41.312,00	da 70,1 a 80 mq	da 57,6 a 65 mq	da 120,1 a 140 mq
46.476,00	oltre 80,1 mq	oltre 65,1 mq	oltre 140,1 mq

2) di dare atto che, per quanto riguarda le opere realizzate in edifici soggetti al vincolo di protezione delle bellezze naturali all'epoca di realizzazione dell'abuso disciplinate dal comma 5[^] del più volte citato articolo 48 della legge regionale 16/2008, si stabilisce che, oltre alla sanzione di cui alla precedente tabella ed in analogia a quanto previsto dalla speciale normativa del cosiddetto condono edilizio, l'indennità risarcitoria sia pari al 6% della rendita catastale, così come stabilito dal DM 26 settembre 1997 e dalla deliberazione del Commissario straordinario n. 197 dell'11 maggio 2004;

3) di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
Ing. Alberto LOCATELLI